



RNMF

Condizioni generali
di contratto

Il presente documento (di seguito “condizioni generali di contratto”), redatto e sviluppato in senso migliorativo a partire dagli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research e dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016 (di seguito “norma UNI 11644:2016”), ha la finalità di illustrare al mediatore familiare i termini e le modalità che disciplinano l’iscrizione ai servizi di <https://rnmf.it/> (di seguito “sito”).

Art. 1 - Proprietario del sito

Il proprietario del sito è l’Agenzia Italiana Genitori Separati - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI).

Art. 2 - Requisiti

I requisiti per l’iscrizione dipendono dalla qualifica del mediatore familiare come sotto riportato.

Il **mediatore familiare idoneo alla pratica guidata** deve possedere il seguente requisito:

- a) aver conseguito la qualifica dopo il 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016 (almeno duecentoquaranta ore di formazione).

Il **mediatore familiare professionista** deve possedere il seguente requisito:

- a) aver conseguito la qualifica prima del 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno centottanta ore di formazione), o dopo il 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016 (almeno duecentoquaranta ore di formazione).

Il **mediatore familiare formatore** deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica prima del 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno centottanta ore di formazione), o dopo il 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016 (almeno duecentoquaranta ore di formazione);
- b) aver maturato almeno cinque anni dal conseguimento della qualifica di mediatore familiare professionista;
- c) aver tenuto almeno cento ore di formazione in materia di mediazione familiare.

Il **mediatore familiare supervisore** deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica prima del 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno centottanta ore di formazione), o dopo il 30 agosto 2016, secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016 (almeno duecentoquaranta ore di formazione);

RNMF è un progetto indipendente e autofinanziato.

Copyright © [Agenzia Italiana Genitori Separati](https://agenziagenitoriseparati.it/) - Tutti i diritti riservati.

- b) aver maturato almeno cinque anni dal conseguimento della qualifica di mediatore familiare professionista;
- c) aver tenuto almeno cento ore di formazione in materia di mediazione familiare;
- d) aver seguito almeno venti ore di formazione in materia di supervisione.

Le ore di supervisione e aggiornamento professionale seguite fino al 30 settembre 2022 non sono considerate ai fini della verifica dei requisiti.

Art. 3 - Iscrizione

L'iscrizione è formalizzabile attraverso il modulo presente nella pagina [iscriviti](#).

I documenti richiesti ai fini dell'attivazione della procedura di verifica dipendono dalla qualifica del mediatore familiare come sotto riportato.

Il [mediatore familiare idoneo alla pratica guidata](#) deve fornire copia del seguente documento:

- attestato di idoneità alla pratica guidata conforme agli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016.

Il [mediatore familiare professionista](#) deve fornire copia del seguente documento:

- diploma di mediatore familiare conforme agli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research o attestato di qualifica professionale conforme agli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016.

Il [mediatore familiare formatore](#) deve fornire copia dei seguenti documenti:

- diploma di mediatore familiare conforme agli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research o attestato di qualifica professionale conforme agli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016;
- dichiarazione del o degli enti indicante le ore di formazione tenute in materia di mediazione familiare.

Il [mediatore familiare supervisore](#) deve fornire copia dei seguenti documenti:

- diploma di mediatore familiare conforme agli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research o attestato di qualifica professionale conforme agli standard previsti dalla norma UNI 11644:2016;
- dichiarazione del o degli enti indicante le ore di formazione tenute in materia di mediazione familiare;
- attestato dell'ente indicante le ore di formazione seguite in materia di supervisione.

RNMF è un progetto indipendente e autofinanziato.

Copyright © [Agenzia Italiana Genitori Separati](#) - Tutti i diritti riservati.

Art. 4 - Procedura di verifica per l'iscrizione

La procedura di verifica per l'iscrizione avviene con le seguenti modalità:

- se i documenti inviati sono sufficienti, il mediatore familiare può procedere con il perfezionamento dell'iscrizione;
- se i documenti inviati non sono sufficienti, il mediatore familiare è invitato a integrarli. In caso di mancata integrazione quest'ultimo non può procedere con il perfezionamento dell'iscrizione fino alla regolarizzazione della posizione.

Art. 5 - Perfezionamento dell'iscrizione

L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tariffa.

Art. 6 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione dura trecentosessantacinque giorni effettivi a partire dal giorno di attivazione della scheda profilo.

Art. 7 - Aggiornamento della scheda profilo

L'aggiornamento della scheda profilo durante l'anno è possibile solo nei seguenti casi:

- modifica dell'indirizzo;
- variazione dei dati della polizza assicurativa (se stipulata);
- interruzione dell'esercizio della professione.

Art. 8 - Revisione della scheda profilo

La revisione della scheda profilo avviene una volta all'anno e consiste nella verifica della permanenza dei requisiti in capo al mediatore familiare. A tal fine quest'ultimo deve fornire i documenti attestanti il possesso degli stessi a rnmf@aiges.org nei trenta giorni precedenti al rinnovo.

Art. 9 - Rinnovo

Ai fini del rinnovo il mediatore familiare deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver seguito nell'anno precedente (a partire dall'1 ottobre 2023) almeno dieci ore di supervisione con un mediatore familiare supervisore;
- b) aver seguito nell'anno precedente (a partire dall'1 ottobre 2023) almeno dieci ore di aggiornamento professionale nelle aree previste dalla norma UNI 11644:2016 (di cui almeno due ore in deontologia) attraverso eventi formativi promossi da università pubbliche o private e/o accreditati da ordini, collegi o associazioni.

RNMF è un progetto indipendente e autofinanziato.

Copyright © [Agenzia Italiana Genitori Separati](http://www.agenziaitalianagenitori.com) - Tutti i diritti riservati.

Art. 10 - Procedura di verifica per il rinnovo

La procedura di verifica per il rinnovo avviene con le seguenti modalità:

- se i documenti inviati sono sufficienti, il mediatore familiare può procedere con il perfezionamento del rinnovo;
- se i documenti inviati non sono sufficienti, il mediatore familiare è invitato a integrarli. In caso di mancata integrazione quest'ultimo non può procedere con il perfezionamento del rinnovo fino alla regolarizzazione della posizione e incorre nella disattivazione della scheda profilo.

Art. 11 - Perfezionamento del rinnovo

Il rinnovo si perfeziona con il pagamento della tariffa.

Art. 12 - Sopravvenienza di aggiornamenti normativi e/o interventi legislativi

Nel caso in cui sopravvengano aggiornamenti normativi e/o interventi legislativi in materia di mediazione familiare, l'iscrizione e il rinnovo saranno rimodulati in funzione degli stessi.

Art. 13 - Diritto di recesso

Ai sensi del [decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005](#) (di seguito "codice del consumo") il mediatore familiare ha il diritto di recedere dalle condizioni generali di contratto senza alcun preavviso entro quattordici giorni dalla sua sottoscrizione (c.d. periodo di ripensamento), salvo in caso di attivazione della scheda profilo. Il diritto di recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta della volontà di recedere entro il termine di scadenza del periodo di ripensamento.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Le condizioni generali di contratto sono disciplinate dalla legge italiana.

Ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo le controversie in merito a validità, interpretazione, esecuzione e/o interruzione delle condizioni generali di contratto sono di competenza del foro del luogo di residenza o domicilio del mediatore familiare, se ubicato nel territorio dello Stato.

Ultima modifica: 12 marzo 2023

RNMF è un progetto indipendente e autofinanziato.

Copyright © [Agenzia Italiana Genitori Separati](#) - Tutti i diritti riservati.